

**VADEMECUM
CORSI ABILITANTI
E SPECIALIZZAZIONI
PER IL SOSTEGNO
(D.M. N. 21 9.2.2005)**



di Libero Tassella

1. Corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 17.3.2005

Cosa dice la legge?

Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004.

Chi può presentare la domanda?

- 1. gli insegnanti di scuola media e di scuola superiore in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di belle arti o del diploma ISEF, che consentono l'accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'accesso al corso abilitante (DM 30.1.1998 n. 39 e DM 10.8.1988 n. 354) privi della specifica abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;*
- 2. gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studio dell'istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento;*
- 3. insegnanti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alle tabelle C e D annesse al DM 39/98;*
- 4. i docenti in possesso dei diplomi di scuola secondaria superiore che danno accesso alle classi di concorso 75/A e 76/A di cui alla tabella A annessa al citato DM 39/98.*

Qual è la condizione necessaria ed indispensabile per l'accesso ai corsi?

- *Il possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi biennali, di cui al DM 24.11.1998, n. 460 e al DPR 31.10.1975 n. 970.*
- *Il possesso di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria legalmente riconosciuta con il prescritto titolo di studio dall'1.9.1999 al 6.6.2004, data di entrata in vigore della legge 143/2004. Ai fini del computo dei 360 giorni possono essere valutati i servizi comunque prestati indifferentemente in scuole di ordine e gradi diversi (nota ministeriale 10.2.2005 prot. 243), mentre non è possibile cumulare sempre per lo stesso fine servizio prestato su posto di sostegno con servizio prestato su posto comune. Si precisa inoltre che ai fini del computo dei 360 giorni non sono considerati valide: le attività parascolastiche, le attività di studio, di ricerca e di insegnamento universitario. I servizi valutabili sono solo quelli riferibili ad insegnamenti prestati in classi di concorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado o a posti d'insegnamento nella scuola materna ed elementare. I servizi prestati con contratto di prestazione d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa sono validi al fine del computo dei 360 giorni purché siano relativi ad insegnamenti curriculari e siano computati per i soli giorni di effettivo servizio. Infine è bene ribadire che sono da considerare validi, ai fini del compimento dei 360 giorni, i periodi di congedo ordinario nei confronti di quei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale.*

Non si possono cumulare, al fine del raggiungimento dei 360 giorni, i servizi prestati prima e/o dopo il periodo fissato dalla legge 143/04 e dal D.M 21/05 (1 settembre 1999 – 6 giugno 2004).

Come scegliere il corso in cui conseguire l'abilitazione o l'idoneità?

Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, con riferimento al posto d'insegnamento o all'area disciplinare nella quale hanno ottenuta la nomina su posto di sostegno. Ai fini della partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado per "area disciplinare" si intendono tutte le classi di concorso della scuola secondaria di I grado. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra quelli corrispondenti ad uno dei servizi prestati. Anche in questo caso il DM n. 21 al comma 4 dell'art. 21 pone dei vincoli non previsti dall' art. 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004.

Ricordiamo che i corsi speciali per li conseguimento dell'abilitazione o idoneità nella scuola secondaria saranno svolti:

1. *per ciascuna delle classi di concorso della tab A (vedi allegato 1 al DM n. 21/2005, poi sostituito con nota 14.2.2005 n. 150));*
2. *per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella C allegata al DM 39/98 non comprese in ambiti disciplinari (vedi allegato 2 al DM n. 21/2005 poi sostituito con nota 189 del 18.2.2005);*
3. *per gli ambiti disciplinari 1,2,4,5 e 6 e per gli ambiti dal 10 al 20 (vedi allegato 3 al DM n. 21/2005);*
4. *per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D (vedi allegato 4 al DM n. 21/2005)*

Chi non può presentare la domanda?

Non possono partecipare i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado di scuola. Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e nelle scuole legalmente riconosciute, a condizione che i docenti interessati abbiano tutti i requisiti previsti e siano, comunque, privi di abilitazione, idoneità o specializzazione specifica per l'incarico a tempo indeterminato attualmente ricoperto.

E' appena il caso notare come la limitazione per i docenti di ruolo nella scuola statale sia stata introdotta dal comma 2 dell'art. 6 del DM 9.2.2005 n. 21 ma non sia stata prevista dall' art 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004. (Vedi riquadro). Quindi è ipotizzabile il proliferare del contenzioso amministrativo.

Il docente già idoneo o abilitato può presentare domanda?

Possono conseguire un' ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità. Non possono partecipare i docenti idonei o abilitati per lo stesso posto o la stessa classe di concorso.

Il docente che è in possesso di una delle due abilitazioni comprese negli ambiti disciplinari da 1 a 5 non deve iscriversi al corso per conseguire l'altra abilitazione, in quanto le abilitazioni sono state dichiarate equipollenti.

Il docente già abilitato che ha prestato servizio per 360 giorni nel sostegno in una classe di concorso della scuola secondaria di II grado, purchè fornito di valido titolo di studio, può iscriversi al corso per conseguire altra abilitazione in una diversa classe di concorso compresa nella medesima area disciplinare.

Come va presentata la domanda?

- *La domanda per la partecipazione ai corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e che abbia prestato 360 giorni di servizi su posto di sostegno, va presentata utilizzando il modello 5; le domande vanno indirizzate, entro il termine perentorio del 17 marzo 2005, all'ufficio scolastico regionale, Centro servizi amministrativi del capoluogo della regione competente per territorio ove è ubicata la sede di servizio dei candidati. Potrà essere accolta la domanda in regione diversa, qualora l'aspirante si trovi in una situazione giuridica che non comporti per l'intero periodo di durata del corso o, per parte prevalente, la prestazione del servizio (ad esempio astensione obbligatoria o facoltativa, assolvimento degli obblighi di leva). Ricordiamo che le dichiarazioni contenute sul modello di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle base delle autocertificazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. E' motivo di reclusione, oltre al difetto dei requisiti, la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.*
- *Coloro che al momento della presentazione della domanda non sono in servizio, oppure prestano servizio all'estero possono scegliere a quale CSA di capoluogo di regione indirizzare la domanda.*
- *La domanda può essere presentata a mano (farsi rilasciare ricevuta) ovvero con raccomandata in questo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

A quanti corsi è possibile partecipare?

E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della legge 143/2004.

Non è possibile la partecipazione ad un corso speciale indetto con D.M.21/05 (scadenza domanda 17.3.2005) e, successivamente, ad un altro corso da attivare entro il 31 dicembre 2005.

Cosa fare se si è esclusi?

Il reclamo

Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni.

Il ricorso.

Avverso l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

I candidati che hanno presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso, sono ammessi con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.

Quali sono i vincoli nella stipula dei contratti per chi consegue l'abilitazione?

I docenti una volta conseguita l'abilitazione, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.

2. Corsi speciali abilitanti riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 17.3.2005

Cosa dice la legge?

omissis.... agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 2 comma c ter della legge 143/2004.

Chi può presentare la domanda?

Le università istituiscono corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità

all'insegnamento in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al DM n. 39/1988 e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale paritaria o legalmente riconosciuta, dall'1.9.1999 al 6.6.2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.

Per il computo dei 360 giorni rinviamo a quanto sopra detto per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che abbiano prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno, con la seguente ulteriore precisazione. Ai fini del raggiungimento dei 360 gg. utili, è possibile cumulare il servizio prestato come i.t.p. con quello prestato in altro posto di insegnamento o altra classe di concorso. Si precisa che il vincolo di aver prestato comunque un servizio come itp, recentemente sancito dal ministero con faq datata 8.3.2005, non trova riscontro nel comma c ter della legge 143/2004, pertanto anche in questo caso è ipotizzabile il proliferare del contenzioso amministrativo.

Gli itp in possesso della idoneità per una sola classe di concorso compresa negli ambiti disciplinari dal n. 10 al n. 20 possono partecipare ai corsi speciali abilitanti per conseguire la/e restante/i idoneità.

Per tutti gli altri aspetti si rinvia a quanto già detto per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che abbiano prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno.

3. Attivazione dei corsi speciali riservati per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 17.3.2005

Cosa dice la legge?

Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

art. 2 comma 1 bis legge 143/2004

Chi può presentare la domanda?

Le università istituiscono corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a docenti di scuola materna e di scuola elementare, già in possesso dell'abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell'emanazione della legge 3.5.1999 n. 124, compresi quelli

indetti nell'anno 1999, purchè abbiano 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dall'1.9.1999 al 6.6.2004 nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Ricordiamo comunque che la legge non precisa che il servizio debba essere prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per il requisito dei 360 giorni di servizio si veda tutto quanto già detto per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che abbiano prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno.

Ai sensi della faq dell'8.3.2005, non possono partecipare ai corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno i docenti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nella sessione riservata di abilitazione, ad esempio coloro che si sono abilitati ai sensi dell'OM 153/1999, in quanto ai corsi sono ammessi esclusivamente i docenti che hanno superato le prove di "pubblici concorsi" che, nel caso specifico della scuola, sono i concorsi per esami e titoli e non le sessioni di esami di abilitazione che, per definizione, sono appunto riservate a docenti in possesso di specifici requisiti di servizio.

Come va presentata la domanda?

La domanda per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno va presentata utilizzando il modello 6, per tutte le altre avvertenze si rinvia a quanto già detto per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno che abbiano prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno.

Quali sono i vincoli nella stipula dei contratti per chi consegue la specializzazione?

I docenti una volta conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.

4. Corsi abilitanti, specializzazioni per il sostegno e graduatorie permanenti.

L'iscrizione a tutti i corsi di specializzazione o abilitanti sopra indicati (scadenza delle domande 17.3.2005) dà diritto all'inclusione con riserva, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, rispettivamente negli elenchi del sostegno o nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 3 ter della legge 143/2004. All'atto del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per l'attività di sostegno ad alunni disabili ve verrà sciolta la riserva ed effettuata l'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie permanenti.

5. Attivazione di corsi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1 ter legge 143/2004.

I docenti interessati non dovranno presentare domanda entro il 17.3.2005, i corsi saranno attivati con successivo decreto ministeriale, entro il 31.12.2005.

Cosa dice la legge?

c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1 ter In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico.

art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter legge 143/2004

Chi potrà presentare la domanda?

- 1. Insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999,2000,2001 e 2002 che siano privi di abilitazione o idoneità e del servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dall'1.9.1999 al 6.6.2004.*
- 2. I docenti non abilitati con il requisito di 360 giorni di servizio di insegnamento dall'1.9.1999 al 6.6.2004.*

Al momento dell'effettiva attivazione dei corsi, i docenti sono iscritti con riserva nelle relative graduatorie permanenti.

6. Abilitazioni conseguite ai sensi dell'OM n. 1/2001, scioglimento della riserva.

Cosa dice la legge?

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

art. 2 comma 7 bis legge 143/2004.

L'O.M. n. 1 del 2.1.2001 prevedeva, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, nella scuola secondaria di primo e secondo grado e dell'idoneità nella scuola elementare, il possesso di un requisito di servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'a.s. 1989/90 e il 27.4.2000 di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'a.s. 1994/1995.

L'art. 2 comma 7 bis della legge 143/2004 ha previsto il riconoscimento dell'abilitazione o dell'idoneità per tutti quei docenti che non avevano il requisito dei 360 giorni d'insegnamento al 27.4.2000, ma hanno maturato successivamente tale requisito entro il 28.10.2000, data di entrata in vigore della legge 306/2000.

Ora per questi docenti, che avevano conseguito l'abilitazione o l'idoneità con riserva, tale riserva viene finalmente sciolta, essi potranno utilizzare il titolo di abilitazione e di idoneità conseguita a partire dall'a.s.2005/2006, cioè in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007.

Essi non devono presentare alcuna domanda entro il 17.3.2005 ma devono attendere la prossima riapertura delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2005/06 allora dovranno presentare istanza di inserimento a pieno titolo, compilando apposita sezione del modello di iscrizione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di legge per lo scioglimento positivo della riserva.

Ricordiamo che sono esclusi dalla sanatoria prevista dalla legge 143/2004, così come ribadito dal D.M. n. 21 del 9.2.2005 art. 6 e dalla nota ministeriale del 10.2.2005 prot. 243, i docenti esclusi dal conseguimento dell'abilitazione o dall'idoneità di cui all'OM n. 1/2001 per altre cause rispetto alla mancanza del requisito del servizio al 27.4.2000 (possesso di altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza di titolo di studio, ecc...) Per conseguire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento, i suddetti docenti dovranno frequentare i corsi speciali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 143/2004, 360 giorni di servizio dall'1.9.1999 al 6.6.2004.

Quando si svolgeranno i corsi?

Nell'anno scolastico 2004/2005 , inizieranno entro il mese di marzo; il calendario lo fisseranno le Università e le Accademie. Si ricorda che il conseguimento del titolo di specializzazione o abilitazione è finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti che, stante la vigente normativa, vanno pubblicate entro il 31 maggio.

Le lezioni si terranno due giorni a settimana, di pomeriggio e nell'intera giornata del sabato, per complessivi tre giorni settimanali; fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e la organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche nelle scuole.

Dove si svolgeranno?

Le sedi saranno individuate sulla base di un'apposita intesa tra il Rettore dell'Università o il Direttore dell'Accademia col competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale.

Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, a livello regionale e in ultima analisi a livello interregionale.

Quale sarà la durata dei corsi?

La durata dei corsi è di 700 ore per i docenti di scuola materna e scuola elementare, si ricorda che per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo sui fondamentali e la didattica della lingua inglese.

I docenti di scuola elementare conseguono, con il superamento dello specifico esame, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.

La durata dei corsi è di 500 ore per i docenti della scuola secondaria.

La frequenza dei corsi.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

E' possibile assentarsi?

Sì, è consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive del corso.

E' possibile una riduzione della durata del corso?

E' possibile una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza a corsi di perfezionamenti, tali titoli vanno dichiarati al punto 4 del modello di domanda 5 (corsi speciali abilitanti) e al punto 3 del modello di domanda 6 (corsi di specializzazione nel sostegno) Le competenti commissioni valutano tali titoli e riconoscono i crediti, finalizzati all'esonero parziale dalla frequenza di alcune attività. Per i corsi

E' previsto un esonero dal servizio d'insegnamento per partecipare ai corsi?

No, non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) da concedere, previo riapertura dei termini di presentazione della domanda anche in esubero rispetto all'aliquota relativa al personale docente, purchè entro il limite dell'aliquota complessiva calcolata sui posti funzionanti.

Lo svolgimento del tirocinio.

Particolari accordi tra Direttori Regionali, Università, Accademie disciplineranno le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere ove possibile nello svolgimento del servizio scolastico.

Le commissioni giudicatrici.

Sono nominate dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono presiedute da un docente universitario o dal direttore dell'Accademia di belle arti e composte da tutti i docenti universitari e dell'Accademia di belle arti, nonché dagli insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori di tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso.

Elenchi dei candidati che hanno superato l'esame finale.

A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco distinto per posto, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'adoneità all'insegnamento o il diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili con l'indicazione del voto conseguito.

Quanto costa l'iscrizione e la frequenza a un corso?

*I corsi a differenza dei corsi abilitanti di cui all'OM 153/1999, 33/2000,1/2001 gratuiti, sono a totale carico dei corsisti ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 143/2004. L'esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole università e Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell'effettiva iscrizione ai corsi. Università e Accademie presso cui sono attivati i corsi forniranno le opportune informazioni in merito ai tempi e alle modalità di pagamento di tasse e contributi. Il ministero porrà in essere tutte le iniziative per contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi. **Il costo dovrebbe aggirarsi intorno a €1500.***

Per l'organizzazione dei corsi leggere attentamente gli ALLEGATI A, B, C al DM 21 del 9.2.2005.